

COMUNE DI TURI
(Città Metropolitana di Bari)

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Tel. 080-4517503

PEC: segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

E-mail: segretario@comune.turi.ba.it

Prot. N. 20770

Turi, 14 ottobre 2021

TRASMISSIONE: a mezzo pe istituzionale e pec

DIRETTIVA S.G. N. 1/2021

Ai RESPONSABILI di SETTORE TITOLARI di P.O.

AI "DATORE DI LAVORO DELEGATO"

Arch. Del Rosso Giambattista

E p.c.

AI SINDACO

Agli ASSESSORI

Ai CONSIGLIERI COMUNALI

LORO SEDI

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

PEC: lisea@pec.it

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Dipendente DIOMEDA Annunziata

SEDE COMUNALE

Al Medico competente

Dott.ssa PALMISANO Monica

PEC: monicapalmisano75@gmail.com

OGGETTO: MODALITA' ORGANIZZATIVE PER VERIFICHE POSSESSO GREEN PASS
(D.L. 21/09/2021, n. 127 (cd. Decreto Green Pass-bis): – DIRETTIVA -

Visto il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, entrato in vigore nella stessa data, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", pubblicato in G.U. n. 226 del 21.09.2021 - Serie Generale -;

Considerato che il Decreto Green Pass-bis all'art. 1, rubricato "Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico" prevede, al comma 1, che **dal 15 ottobre prossimo e fino al 31/12/2021** (termine di cessazione dello stato di emergenza, giusta proroga ultima disposta con Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021,

n. 126), al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso nei luoghi in cui svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021 (certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2);

Preso Atto, altresì, che:

- l'obbligo di certificazione si applica anche "a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le sedi comunali, anche sulla base di contratti esterni", nonché ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (art. 1, comma 11, del D.L. n. 127/2021), in particolare **Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali**), rispetto ai quali le disposizioni operative saranno adottate, rispettivamente, dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio (in quanto equiparabili, per analogia, al concetto di "datore di lavoro");
- l'obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute;

Considerato che entro il 15 ottobre 2021 i "datori di lavoro" dovranno definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi previsti dalla stessa normativa;

Richiamata la Circolare n. 7 del Segretario Generale, prot. n. 20404 dell'11 ottobre 2021 ad oggetto "Decreto Legge 21/09/2021, n. 127 (cd. Decreto Green Pass-bis): OBBLIGO GREEN PASS. - CIRCOLARE -";

Tenuto conto che dette verifiche dovranno essere effettuate a decorrere dal 15 ottobre p.v. e fino al 31.12.2021, data di decorrenza dello stato di emergenza, si rende necessario nell'immediato indicare modalità operative per il controllo del possesso del *green pass*, con decorrenza 15/10/2021, da parte del personale dipendente, dei soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice e di altri soggetti obbligati;

Dato atto che con Nota prot. n. 20404 dell'11 ottobre 2021, il Segretario Generale dell'Ente ha convocato per il giorno 12 ottobre, alle ore 15,30, una Conferenza di servizi con i Responsabili di Settore dell'Ente, ivi compreso il Responsabile del Settore Urbanistica, delegato dal Sindaco con decreto n. 113/2019, a svolgere le funzioni di "datore di lavoro", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per definire le modalità operative per lo svolgimento delle verifiche del possesso del *green pass*;

Visto il Verbale della Conferenza di servizi svoltasi il 12 ottobre in presenza di tutti i soggetti convocati, dal quale emerge quanto segue:

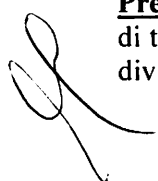
all'unanimità i convenuti hanno concordato insieme al "datore di lavoro delegato" di affidare ai Responsabili di Settore l'incarico di effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 nei confronti del personale assegnato a ciascuno e di tutti i soggetti che svolgono presso le sedi comunali, a qualsiasi titolo, l'attività lavorativa o di formazione o di volontariato, nell'ambito delle competenze del proprio Settore di appartenenza, demandando nel contempo al Segretario Generale il controllo nei confronti dei Titolari di P.O.

Considerato che le funzioni di "datore di lavoro" dell'Ente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008, sono state delegate con decreto sindacale n. 113 del 29.11.2019, prot. n. 22327, all'Arch. Del Rosso Giambattista, Responsabile del Settore Urbanistica-Assetto del Territorio, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, ex art. 110, comma 1, del T.U.O.EE.LL.;

VISTE le Linee Guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale contenute nel D.P.C.M. firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre 2021;

Evidenziato che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono sul soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro;

Precisato che resta comunque fermo, per il personale dipendente – ancorché munito di *green pass*, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia;



Visti:

- il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 25/03/2020, n. 19 come convertito nella Legge 22/05/2020, n. 35;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87;

con il presente provvedimento si dettano le INDICAZIONI OPERATIVE, di seguito riportate, per ottemperare alle predette disposizioni normative tenendo conto delle modalità organizzative concordate in sede di conferenza dei servizi del 12.10.2021 valide per tutti i Settori dell'Ente, alle quali devono attenersi tutti i soggetti destinatari.

a) Adempimenti del “Datore di lavoro” delegato

Il Datore di lavoro dell'Ente delegato dal Sindaco, oltre ad essere diretto Responsabile delle verifiche sull'osservanza dell'obbligo di *green pass* da parte del personale assegnato al proprio Settore e di tutti coloro che accedono agli uffici comunali di propria competenza per lo svolgimento di attività lavorativa o di formazione o di volontariato, con provvedimento scritto deve delegare a sua volta ai restanti Responsabili di Settore, Titolari di Posizione Organizzativa, le funzioni di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 nei confronti dei predetti soggetti obbligati, ciascuno per la macrostruttura di rispettiva competenza.

b) Soggetti responsabili della verifica

La responsabilità della verifica sull'ottemperanza degli obblighi dettati dalla vigente normativa in materia di possesso della certificazione verde è attribuita ai singoli Responsabili di Settore, Titolari di P.O., formalmente delegati dal datore di lavoro dell'Ente, che ne è responsabile relativamente al proprio Settore. Ogni Responsabile di Settore può formalmente incaricare un dipendente all'interno del proprio Settore per effettuare materialmente le verifiche. Tali eventuali nomine dovranno essere comunicate all'Ufficio del Personale.

Il Segretario ha la responsabilità di verificare l'osservanza dell'obbligo da parte dei Titolari di P.O. e il Vicesegretario, Responsabile del Settore AA.II. effettua le verifiche nei confronti del Segretario Generale.

Il Sindaco dispone le verifiche nei confronti degli Assessori e in qualità di Presidente del Consiglio Comunale nei confronti dei Consiglieri Comunali.

L'art. 9-*septies*, inserito dal D.L. n. 127/2021 nel Decreto Legge n. 52/2021, prevede espressamente che i soggetti chiamati ad effettuare le attività di verifica siano espressamente autorizzati, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 29 GDPR e 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

Il trattamento di verifica del *green pass* dovrà essere opportunamente inserito dal titolare del trattamento (il datore di lavoro) all'interno del registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 GDPR (tenendo ben presente che i dati ottenuti nell'ambito di tale trattamento non potranno in alcun modo essere oggetto di conservazione o comunicazione, salvo sia diversamente ed espressamente indicato dalla legge), ma dovrà anche essere oggetto di specifica autorizzazione ed istruzione al trattamento.

I soggetti responsabili che non effettuano le verifiche sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 € (in caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata) (comma 8, che richiama le sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 19/2020).

c) Soggetti destinatari della verifica

A partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al di fuori dell'esclusione prevista per gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, **per l'accesso nelle sedi comunali è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021 (certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2) ai seguenti soggetti:**

- tutti i dipendenti comunali in servizio presso il Comune di Turi (a tempo indeterminato e determinato, in comando, distaccati o a scavalco);



3

- **tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le sedi comunali, anche sulla base di contratti esterni.**

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di *green pass* anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, i professionisti a cui sono affidati incarichi, i componenti di commissioni di gara o di concorso, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di *green pass* ove accedano alla struttura);

- **i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali.**

Per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali che accedono alla sede comunale per l'espletamento del proprio mandato, a qualsivoglia titolo o natura (partecipazione a Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni Consiliari, Conferenza Capigruppo o qualsiasi altra presenza in sede per l'esercizio di funzioni istituzionali), il controllo è demandato al soggetto istituzionale che ha indetto la convocazione (Sindaco, Assessore, Presidente del CC o Presidente della Conferenza Capigruppo, Presidente di Commissione.... ecc), esercitandolo direttamente o delegando formalmente un dipendente eventualmente presente per la verbalizzazione.

- **i visitatori e le autorità politiche che si rechino presso le sedi comunali per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.**

Per i lavoratori dipendenti di aziende private che accedono agli uffici comunali per lo svolgimento della propria attività lavorativa (di manutenzione, servizi di pulizia etc...) la verifica sul rispetto delle prescrizioni, oltre che dai soggetti incaricati dall'Ente, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

L'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il *green pass* per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.

d) Modalità operative di verifica

Tenuto conto che nel Comune di Turi non è disponibile nell'immediato l'aggiornamento/adeguamento dei *software* relativi ai controlli automatici all'accesso, nel primo giorno di decorrenza dell'obbligo i soggetti preposti al controllo devono verificare, subito dopo l'accesso al luogo di lavoro, il possesso del *green pass* su tutto il personale dipendente assegnato alla propria struttura (o Unità Operativa) presente in servizio, ossia a tappeto, attraverso l'applicazione denominata "*VerificaC19*" già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobili. Nei giorni successivi e fino al 31.12.2021, considerate le dimensioni medio piccole del Comune di Turi le verifiche sul personale dipendente dell'Ente potranno essere effettuate a campione, a giorni alterni o con cadenza settimanale, in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, mediante l'utilizzo della App "*Verifica C19*" in mancanza di sistemi di rilevamento automatici all'accesso. Il campione può essere determinato o da una estrazione a sorte o dalla sussistenza di idonei elementi di dubbio sul rispetto delle regole da parte del dipendente.

Per il personale che abbia dichiarato spontaneamente di non essere vaccinato e per il quale l'accesso al luogo di lavoro è consentito solo col possesso di test antigenico rapido o molecolare (di cui al punto c del precedente punto 6), la verifica deve essere effettuata tutte le volte che scada la validità del tampone, in base alle normative volta per volta sussistenti e dettate dalle autorità sanitarie (se non risultante già dal documento che riporta i dati del test).

In ogni caso, sottolinea il Garante per la protezione dei dati personali, l'attività di verifica «non dovrà comportare la raccolta dati dell'interessato in qualunque forma».

Il QR Code collegato al *green pass* che viene scansionato durante i controlli non può in alcun modo essere conservato dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia, né utilizzato in seguito. Lo stesso vale anche per tutte le informazioni rilevate durante i controlli automatizzati che non dovranno essere registrate né utilizzate in seguito.

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure

previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss. del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii.

Oltre all'App "VerificaC19", saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso: - l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura; - per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC.

Il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza *green pass* valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza all'ufficio del personale il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale comunale.

Il titolare di carica elettiva o di carica istituzionale non in regola con l'obbligo del possesso del *green pass* non potrà accedere ai lavori dell'Organo comunale formalmente convocato ed invitato ad allontanarsi dal posto eventualmente già occupato. Il soggetto preposto al controllo è tenuto a svolgere la segnalazione al Prefetto per i provvedimenti di competenza.

e) Adempimenti in caso di mancato possesso della certificazione verde

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

a) in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza *green pass* valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio del personale il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

In caso di controlli esclusivamente automatici, per l'eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di *green pass*, gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale (ufficio del personale), in base alle presenze in servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e provvedono a comunicare all'interessato, anche con semplice mail, l'assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all'applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.

b) nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede, a tappeto o a campione: il responsabile di settore che ha svolto l'accertamento, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il soggetto incaricato dell'accertamento e della contestazione delle violazioni sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, quindi trasmetterà gli atti relativi alla violazione al Prefetto competente per territorio ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per legge, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, dandone comunicazione all'Ufficio del Personale, nonché - per i casi di cui al comma 7 dell'art. 9-quinquies sopra citato -, anche all'UPD - Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Certaldo per i provvedimenti del caso.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma restando la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).



Come previsto dall'articolo 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6, dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Tale ipotesi, tuttavia, non fa venire meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Tale fattispecie non rientra nelle sopra richiamate comunicazioni di cui al comma 6 del citato articolo 9-quinquies del decreto legge n. 52 del 2021.

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso sia accertata la mancanza del *green pass* da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

Non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Delle verifiche effettuate a campione, a giorni alterni o con cadenza settimanale, il soggetto preposto deve compilare apposito report, da compilare nel pieno rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, da custodire agli atti d'ufficio in caso di controllo da parte degli organi competenti e da trasmettere settimanalmente all'ufficio del personale

L'accesso del personale dipendente ai luoghi di lavoro in violazione dei predetti obblighi, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge n. 19 del 2020, stabilita in euro da 600 a 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo l'ordinamento di appartenenza.

Il quadro sanzionatorio finora delineato non esclude le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Per quanto non previsto nella prevista direttiva si fa espresso rinvio alla normativa emergenziale in materia di *green pass* e alle Linee Guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale contenute nel D.P.C.M. firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre 2021.

Si raccomanda una puntuale osservanza e la più ampia divulgazione del contenuto della presente direttiva nei verso i soggetti destinatari interni ed esterni all'Ente.

Si dispone che la presente circolare, a cura dell'Ufficio Segreteria, sia pubblicata all'Albo Pretorio *on line*, nella Home Page del Sito Istituzionale – Sezione “Emergenza Coronavirus” e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” > Sottosezione di I° livello “Disposizioni Generali” - Sottosezione di II° livello “Atti Generali” > Sottosezione “Circolari e Direttive del Segretario Generale Anno 2021”.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE

